

REVISIONE E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Avamprogetto di legge federale

radatto da

Pierre Widmer, professore all'Università di San Gallo,
direttore dell'Istituto svizzero di diritto comparato

e

Pierre Wessner, professore all'Università di Neuchâtel

Legge federale

sulla revisione e l'unificazione del diritto della responsabilità civile (Legge sulla responsabilità civile; LRCiv)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del

decreta:

I

1. Il titolo primo del Codice delle obbligazioni¹ è modificato come segue:

Capo secondo: Delle obbligazioni derivanti da atti pregiudizievoli

Sottosezione prima: Disposizioni generali (Parte generale del diritto della responsabilità civile)

Art. 41

A. Principio fondamentale d'imputazione

¹Una persona è tenuta a riparare il danno cagionato ad altri nella misura in cui l'atto pregiudizievole le sia imputabile in virtù della legge.

²Un danno cagionato illecitamente è imputabile in particolare:

- a. alla persona che lo ha cagionato mediante un comportamento colpevole (art. 48);
- b. alla persona che ricorre a una o più persone ausiliarie (art. 49 e 49a);
- c. alla persona che esercita un'attività particolarmente pericolosa (art. 50).

Art. 42

B. Campo d'applicazione

I. Responsabilità tra parti contraenti

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai danni risultanti da violazioni contrattuali; sono fatte salve le disposizioni concernenti la

¹ RS 220

responsabilità del debitore derivante da inadempimento o da adempimento tardivo, come pure le norme speciali relative a singoli rapporti contrattuali.

Art. 43

II. Responsabilità degli enti pubblici

1. In generale

In assenza di disposizioni speciali, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, come pure le loro corporazioni, i loro istituti e i loro agenti sottostanno alle disposizioni del diritto federale in materia di responsabilità civile.

Art. 43a

2. Diritto pubblico cantonale

¹ I Cantoni possono emanare disposizioni derogatorie concernenti la loro responsabilità e quella delle loro corporazioni, dei loro istituti e dei loro agenti per i danni cagionati nell'esercizio della forza pubblica, purché la persona giuridica risponda oggettivamente, in modo esclusivo o solidale a fianco dell'agente.

² I Cantoni non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità per rischio.

Art. 44

III. Diritto internazionale

Sono riservati i trattati internazionali.

Art. 45

C. Condizioni generali

I. Danno

1. Forme e categorie

¹ Il danno comprende il danno patrimoniale e il torto morale.

² Il danno patrimoniale comprende le categorie di cui agli articoli 45a - 45d e il danno puramente patrimoniale.

³ In materia di responsabilità per rischio, in assenza di disposizioni derogatorie può essere risarcito soltanto il danno derivante da morte, lesione dell'integrità fisica o mentale, di oggetti o dell'ambiente.

Art. 45a

2. Danno patrimoniale

a. In caso di morte

¹ In caso di morte di una persona, il danno risarcibile comprende le spese cagionate, in particolare quelle di sepoltura.

² Se la morte ha privato persone del loro sostegno, anche tale danno è risarcibile.

Art. 45b

b. In caso di lesione dell'integrità fisica o mentale

In caso di lesione corporale, il danno risarcibile comprende le spese, in particolare quelle della cura, come pure la perdita di guadagno o altre perdite derivanti dall'incapacità al lavoro e dalla difficoltà creata all'avvenire economico.

Art. 45c

c. In caso di lesione di oggetti

¹Se un oggetto è stato interamente distrutto o è andato perduto, il danno risarcibile comprende di norma le spese per l'acquisto di un oggetto nuovo equivalente; se la cosa è soggetta a deprezzamento, l'indennizzo può essere ridotto tenendo conto di un adeguato ammortamento.

²Se un oggetto è stato parzialmente danneggiato, il danno risarcibile comprende in particolare le spese di riparazione e un eventuale minor valore.

³Se per la persona lesa l'oggetto era utile o indispensabile, in particolare all'esercizio di un'attività professionale, il danno risarcibile comprende anche le spese di locazione di un oggetto equivalente durante il periodo di tempo necessario alla riparazione o all'acquisto di un oggetto nuovo oppure la perdita di guadagno durante detto periodo.

Art. 45d

d. In caso di lesione ambientale

¹In caso di lesione dell'ambiente naturale, il danno risarcibile comprende in particolare le spese risultanti da provvedimenti adottati in buona fede per:

- a. scongiurare una lesione imminente;
- b. attenuare le conseguenze di una lesione perdurante o perfezionata;
- c. ripristinare componenti ambientali distrutte o danneggiate oppure sostituirle mediante componenti equivalenti.

²Se le componenti ambientali distrutte o danneggiate non sono oggetto di un diritto reale o se l'avente diritto non adotta i provvedimenti imposti dalle circostanze, la pretesa risarcitoria spetta all'ente pubblico competente o alle organizzazioni nazionali e regionali di protezione dell'ambiente che, essendovi autorizzate, hanno effettivamente predisposto o adottato misure relative.

Art. 45e

3. Torto morale

¹Chi è lesa nella sua personalità ha diritto alla riparazione a titolo di torto morale nella misura in cui la gravità dell'offesa, in particolare le sofferenze fisiche o psichiche, lo giustifichi.

²Il giudice può attribuire alla persona lesa un'equa indennità pecuniaria, a meno che tale indennità non possa essere sostituita o completata da una forma di riparazione più appropriata.

³In caso di morte o di lesione corporale particolarmente grave, la pretesa risarcitoria spetta anche ai congiunti della vittima.

Art. 45f

4. Altri danni

¹Il danno risarcibile comprende anche le spese derivanti da provvedimenti adottati in buona fede dalla persona lesa per prevenire una lesione imminente o attenuare le conseguenze di una lesione perdurante o perfezionata.

²Esso comprende inoltre le spese sostenute in buona fede dalla persona lesa per l'esercizio delle sue pretese.

Art. 46

II. Illiceità

1. Definizione

¹È illecito l'atto lesivo di un diritto tutelato dall'ordinamento giuridico.

²Se consiste nel comportamento di una persona, l'atto pregiudizievole è illecito se viola un precetto o un divieto dell'ordinamento giuridico, la buona fede o un obbligo contrattuale.

Art. 46a

2. Motivi giustificativi

¹Un atto pregiudizievole non è illecito se è ordinato dal diritto pubblico.

²Esso non è illecito se la persona lesa vi ha acconsentito o se l'autore ha agito per legittima difesa o si è fatto ragione da sé per salvaguardare un diritto legittimo la cui protezione, in virtù delle circostanze, non poteva essere assicurata in tempo utile da parte dell'autorità.

Art. 47

III. Nesso causale

1. Principio

Una persona è tenuta al risarcimento se tra il fatto a lei imputabile e il danno sussiste un nesso causale giuridicamente rilevante.

Art. 47a

2. Esonero

Una persona è liberata da qualsiasi responsabilità se un fatto che non le è imputabile, in particolare la forza maggiore, il comportamento di un terzo o della persona lesa oppure un rischio caratteristico imputabile a dette persone, ha

contribuito in modo manifestamente preponderante a produrre o ad aggravare il danno.

Art. 48

D. Titoli di responsabilità

I. Responsabilità per colpa

1. Principio

La persona che cagiona ad altri un danno mediante il suo comportamento colpevole, sia con intenzione, sia per negligenza, è tenuta a ripararlo.

Art. 48a

2. Negligenza

¹Agisce in modo negligente la persona che non usa la diligenza dettata dalle circostanze e dalle sue condizioni personali.

²La diligenza necessaria si misura secondo l'età, la formazione, le conoscenze, nonché le altre capacità e qualità della persona che ha cagionato il danno.

Art. 48b

3. In caso di incapacità di discernimento

Per motivi di equità, segnatamente in considerazione della situazione economica delle parti, il giudice può eccezionalmente condannare una persona incapace di discernimento al risarcimento parziale o totale del danno da essa cagionato.

Art. 49

II. Responsabilità per persone ausiliarie

1. In generale

Chi ricorre a una persona ausiliaria risponde del danno cagionato da quest'ultima nell'esercizio delle sue incombenze, a meno che non provi di aver adottato, quanto alla scelta, all'istruzione e alla vigilanza di tale persona, tutti i provvedimenti necessari a prevenire il danno.

Art. 49a

2. Nelle imprese

La persona che, per l'esercizio di un'impresa esplicante attività di natura economica o professionale, ricorre a una o più persone ausiliarie, risponde del danno causato nell'ambito di tali attività, ove non provi che l'organizzazione dell'impresa era atta a prevenire il danno.

Art. 50

III. Responsabilità per rischio

¹Se un danno risulta dalla realizzazione del rischio caratteristico di un'attività particolarmente pericolosa, la persona che la esercita ne risponde anche qualora si tratti di un'attività tollerata dall'ordinamento giuridico.

²Un'attività è ritenuta particolarmente pericolosa se, per la sua natura o per la natura delle sostanze, degli apparecchi o delle energie utilizzati, è suscettibile di cagionare danni frequenti o gravi anche qualora sia usata tutta la diligenza che è lecito attendersi da uno specialista del ramo; ciò va ammesso in particolare se una legge già prevede una responsabilità speciale per un rischio paragonabile.

³Sono fatte salve disposizioni speciali concernenti la responsabilità per un rischio caratteristico determinato.

Art. 51

IV. Disposizioni comuni in materia di responsabilità oggettiva

1. Responsabilità per il fatto di terzi

¹La persona che esercita un'attività particolarmente pericolosa risponde di tutte le persone che vi partecipano con la sua autorizzazione.

²Tale regola si applica per analogia agli altri casi in cui la legge prevede la responsabilità di una persona indipendentemente da una colpa.

Art. 51a

2. Colpa aggiuntiva

¹Se il comportamento colpevole della persona che esercita un'attività particolarmente pericolosa o di una persona di cui essa è tenuta a rispondere ha contribuito a produrre o ad aggravare un danno, tale circostanza va presa in considerazione in sede di commisurazione del risarcimento (art. 52) e della sua ripartizione tra più persone responsabili (art. 53a e 53c).

²Tale regola si applica per analogia agli altri casi in cui la legge prevede la responsabilità di una persona indipendentemente da una colpa.

Art. 52

E. Determinazione del risarcimento

I. Commisurazione del risarcimento

¹Il giudice determina l'ammontare del risarcimento alla luce di tutte le circostanze; esso tiene conto in particolare della gravità della colpa e dell'intensità del rischio caratteristico imputabili sia alla persona responsabile, sia alla persona lesa, nonché dei provvedimenti adottati dalla persona lesa al fine di prevenire o ridurre il danno.

²In via eccezionale, il giudice può inoltre tenere conto della situazione economica delle parti, in particolare del fatto che siano o meno provviste di copertura assicurativa.

Art. 52a

II. Modalità di risarcimento

¹La modalità di risarcimento è determinata dal giudice secondo le circostanze; esso può tuttavia derogare alle conclusioni della persona lesa soltanto per validi motivi.

²In caso di assegnazione di una rendita, il debitore può essere condannato a fornire garanzie.

Art. 53

F. Pluralità di responsabilità

I. Cumulo di titoli di responsabilità

Se una persona risponde di un unico danno in ragione di diversi titoli di responsabilità, il giudice applica le disposizioni che accordano alla persona lesa il risarcimento più favorevole, a meno che la legge non preveda espressamente l'applicazione esclusiva di una delle disposizioni.

Art. 53a

II. Collisione di responsabilità

Se più persone si cagionano reciprocamente un danno, quest'ultimo sarà sopportato da ciascuna di esse tenendo conto di tutte le circostanze; in tale contesto vanno prese in considerazione segnatamente la gravità della colpa e l'intensità del rischio caratteristico imputabili a ciascuna persona.

Art. 53b

III. Concorso di responsabilità

1. Rapporti esterni

¹Se più persone rispondono del danno cagionato a un terzo, esse sono tenute solidalmente al risarcimento.

²Per ciascuna di tali persone, la solidarietà si estende all'importo che sarebbe tenuta a risarcire qualora fosse l'unica responsabile.

Art. 53c

2. Rapporti interni

¹Il risarcimento del danno è ripartito tra le persone corresponsabili tenendo conto di tutte le circostanze; vanno prese in considerazione segnatamente la gravità della colpa e l'intensità del rischio caratteristico imputabili a ciascuna persona.

²La persona che ha risarcito il danno in misura eccedente la parte da lei dovuta, ha diritto di regresso nei confronti degli altri corresponsabili; essa è surrogata in tale misura nei diritti della persona lesa.

Art. 54

G. Responsabilità civile e assicurazione privata

I. Rapporti con l'assicurazione contro i danni

1. Principio

¹La persona lesa che dispone di un'assicurazione contro i danni deve consentire che le prestazioni ricevute dall'assicuratore siano imputate alle pretese risarcitorie nei confronti della persona responsabile.

²Con il pagamento delle prestazioni assicurative, i diritti della persona lesa passano all'assicuratore per i danni della stessa natura da esso coperti.

Art. 54a

2. Regresso dell'assicuratore

a. In generale

¹L'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso contro la persona responsabile secondo le disposizioni sul concorso di responsabilità (art. 53c).

²Il giudice può limitare la portata del regresso se circostanze particolari lo giustificano, segnatamente la presenza di stretti vincoli tra il responsabile e la persona lesa.

Art. 54b

b. Diritto preferenziale della persona lesa

¹L'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso contro la persona responsabile soltanto nella misura in cui le prestazioni fornite, sommate al risarcimento dovuto da tale persona, eccedano l'entità del danno.

²Se l'assicuratore ha tuttavia ridotto le sue prestazioni poiché la persona lesa ha cagionato o aggravato il danno intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, egli può esercitare il suo diritto di regresso nella misura in cui le prestazioni massime previste nel contratto, sommate al risarcimento dovuto dalla persona responsabile, eccedano l'entità del danno.

³Se può essere riscossa soltanto una parte del risarcimento dovuto dalla persona responsabile, la persona lesa ha un diritto preferenziale su tale parte.

Art. 54c

II. Rapporti con l'assicurazione di responsabilità civile

1. Azione diretta

La persona lesa può agire direttamente contro l'assicuratore di responsabilità civile nei limiti della copertura assicurativa e con riserva delle obiezioni e delle eccezioni che l'assicuratore le può opporre in virtù della legge sul contratto d'assicurazione² o del contratto d'assicurazione stesso.

² RS 221.229.1

Art. 54d

2. Copertura assicurativa insufficiente

a. Ripartizione proporzionale

¹Se la copertura assicurativa è insufficiente al pagamento delle riparazioni dovute a più persone lese, le pretese di queste ultime nei confronti dell'assicuratore sono ridotte proporzionalmente.

²Su richiesta di una persona lesa che abbia intentato azione contro l'assicuratore, il giudice adito impartisce alle altre persone lese un termine, indicando loro le conseguenze di un'eventuale inazione, affinché possano unirsi alla procedura; una tale richiesta può essere formulata anche dall'assicuratore.

³Il giudice procede alla ripartizione delle prestazioni dovute dall'assicuratore senza tenere conto delle pretese avanzate oltre il termine stabilito.

Art. 54e

b. Pagamento in buona fede

L'assicuratore che, ignorando l'esistenza di altre pretese, ha pagato in buona fede a una delle persone lese una somma superiore alla quota che proporzionalmente le spettava, è liberato dai suoi obblighi verso le altre persone lese fino a concorrenza della somma pagata.

Art. 54f

3. Regresso dell'assicuratore contro corresponsabili

¹Con il pagamento del risarcimento alla persona lesa, l'assicuratore è surrogato, fino a concorrenza dell'importo versato, nei diritti di regresso della persona assicurata nei confronti di altri corresponsabili.

²L'assicuratore può esercitare il suo diritto di regresso soltanto se la persona lesa non subisce alcun pregiudizio.

Art. 54g

4. Assicurazione obbligatoria

a. Principio

Se, in virtù del diritto federale, un'attività soggiace ad autorizzazione o a vigilanza, il Consiglio federale può farne dipendere l'esercizio dalla stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile; egli stabilisce le condizioni d'assicurazione e determina l'importo minimo della copertura.

Art. 54h

b. Eccezioni e regresso

¹Nell'ambito di un'assicurazione obbligatoria, l'assicuratore non può opporre all'azione della persona lesa né le obiezioni o le eccezioni derivanti dalla legge

sul contratto d'assicurazione³, né quelle derivanti dal contratto d'assicurazione stesso.

²Per l'importo versato alla persona lesa a titolo di risarcimento, l'assicuratore ha diritto di regresso contro lo stipulante o l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di negare o ridurre le sue prestazioni secondo la legge sul contratto d'assicurazione³ o il contratto d'assicurazione stesso. Egli può esercitare il suo diritto di regresso soltanto se la persona lesa non subisce alcun pregiudizio.

Art. 54i

III. Rapporti con un'assicurazione a favore di terzi

Le prestazioni versate a una persona lesa da un'assicurazione non obbligatoria i cui premi sono stati pagati in tutto o in parte dalla persona responsabile, sono dedotte dal risarcimento dovuto da questa, proporzionatamente alla quota di premio pagata, salvo che il contratto di assicurazione preveda un'altra soluzione.

Art. 55

H. Prescrizione

I. Principio

¹L'azione di risarcimento si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e dell'identità della persona responsabile o tenuta alla copertura.

²Tale azione si prescrive in ogni caso in 20 anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

Art. 55a

II. Rinuncia

¹Mediante una dichiarazione esplicita, la persona responsabile può rinunciare alla prescrizione per una durata massima di 20 anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi; decorso tale termine, la rinuncia è valida per una durata massima di tre anni.

²Una rinuncia illimitata nel tempo è valida per tre anni.

³La dichiarazione di rinuncia della persona responsabile produce effetto anche nei confronti del suo assicuratore e viceversa.

Art. 55b

III. Proroga dei termini

La sospensione e l'interruzione della prescrizione (art. 134 e 135) nei confronti della persona responsabile producono effetto anche nei confronti del suo assicuratore e viceversa.

³ RS 221.229.1

Art. 55c

IV. Azione di regresso

¹L'azione di regresso (art. 53c cpv. 2; 54a cpv. 1; 54f, 54h cpv. 2) si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui il risarcimento è stato interamente versato e in cui si è appresa l'identità della persona corresponsabile; l'azione si prescrive in ogni caso in 20 anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

²Se una persona è chiamata a risarcire, è tenuta ad avvisare le persone che ritiene corresponsabili; in caso di mancato avviso, la prescrizione decorre a contare dal giorno in cui l'avviso avrebbe dovuto essere eseguito secondo il principio della buona fede.

Art. 56⁴

J. Procedura e prove

I. Foro

1. Principio

¹Le azioni risarcitoria e di regresso vanno promosse dinanzi al giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è prodotto.

²Con il consenso di tutte le persone che debbono ancora avanzare pretese, l'azione può essere promossa anche dinanzi al giudice del domicilio di una delle persone convenute o dinanzi al giudice della sede di uno degli assicuratori interessati.

Art. 56a⁵

2. Pluralità di persone convenute

Se più persone possono essere convenute e se le pretese si fondano essenzialmente sugli stessi fatti, l'azione nei loro confronti può essere

⁴ La presente disposizione diverrà priva di oggetto se entrerà in vigore la legge federale del 24 marzo 2000 sul foro in materia civile (Messaggio: FF **1999** 2427; testo per il referendum: FF **2000** 1960). La legge comprende le seguenti disposizioni in materia di foro per le azioni da atto illecito:

Art. 26 Principio

Per le azioni da atto illecito è competente il giudice del domicilio o della sede del danneggiato o del convenuto o il giudice del luogo dell'atto o dell'evento.

Art. 27 Incidenti di cicli e veicoli a motore

¹Per le azioni in materia di incidenti di cicli e veicoli a motore è competente il giudice del luogo dell'incidente o il giudice del domicilio o della sede del convenuto.

²Se l'azione è diretta contro l'Ufficio nazionale di assicurazione (art. 74 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958, LCStr) o contro il Fondo nazionale di garanzia (art. 76 LCStr), oltre al giudice di cui al capoverso 1 è competente anche il giudice del luogo di una delle loro succursali.

Art. 28 Danni da incidenti rilevanti

In materia di danni da incidenti rilevanti è imperativo il foro del luogo dell'atto; se tale luogo è sconosciuto, è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto.

Art. 29 Azione civile nel processo penale

È fatta salva la competenza del giudice penale per il giudizio delle pretese civili.

⁵ Si veda la nota precedente.

promossa dinanzi a qualsiasi giudice competente; il primo giudice adito è esclusivamente competente.

Art. 56b

II. Rapporti con il procedimento penale

Nelle contestazioni in materia di responsabilità civile, il giudice non è vincolato dalla sentenza penale relativa alla stessa fattispecie.

Art. 56c

III. Prova

1. Libertà di apprezzamento e di assunzione

¹Il giudice apprezza liberamente i fatti senza essere vincolato da alcuna norma procedurale in materia di prove.

²Esso può assumere d'ufficio le prove che reputa necessarie.

Art. 56d

2. Onere della prova e prova a mezzo di presunzione

¹La prova del danno e quella del nesso causale incombono a chi pretende il risarcimento.

²Se la prova non può essere fornita con certezza o se la sua assunzione non può essere ragionevolmente pretesa da chi ne ha l'onere, il giudice può accontentarsi di una verosimiglianza convincente; egli può inoltre commisurare l'ammontare del risarcimento in funzione del grado di verosimiglianza.

³Se l'entità del danno non può essere determinata con precisione, il giudice la stabilisce avuto riguardo alle circostanze e all'ordinario andamento delle cose.

Art. 56e

IV. Azione di accertamento

Se la persona convenuta contesta in tutto o in parte la sua responsabilità e non è possibile stimare l'evoluzione futura del danno, la persona lesa può domandare al giudice che sia accertato il suo diritto al risarcimento.

Art. 56f

V. Spese processuali e ripetibili

1. Anticipo delle spese

Se l'assunzione delle prove comporta costi, il giudice può ripartire gli anticipi necessari tra le parti; in tale contesto egli tiene conto in particolare della pertinenza delle loro allegazioni e della loro situazione economica.

Art. 56g

2. Determinazione

Il giudice determina le spese processuali e le ripetibili in funzione delle circostanze che hanno originato il litigio, senza essere vincolato dal principio di soccombenza.

Art. 56h

VI. Anticipo provvisorio dell'indennità

Se la persona lesa ha potuto rendere verosimile la sua pretesa e la sua situazione economica lo richiede, il giudice può condannare il convenuto al versamento di anticipi di indennità, senza che ne sia pregiudicata la decisione finale.

Art. 57

K. Convenzioni limitative della responsabilità

I. Esclusione o limitazione

¹Le convenzioni che escludono o limitano la responsabilità in caso di morte, di lesione dell'integrità fisica o mentale di una persona o di lesione ambientale, sono nulle.

²Per gli altri atti pregiudizievoli, simili convenzioni sono parimenti nulle se:

- a. all'autore del danno è imputabile una colpa grave;
- b. la persona lesa è al servizio della persona responsabile;
- c. la responsabilità consegue dall'esercizio di un'attività sottoposta a pubblica autorizzazione o concessione;
- d. la clausola figura in condizioni generali preformulate.

Art. 58

II. Transazione

Le convenzioni che, posteriormente alla realizzazione dell'atto pregiudizievole, stipulano una rinuncia a qualsiasi risarcimento o prevedono un'indennità manifestamente insufficiente, possono essere impugnate entro un anno a contare dal giorno in cui la persona lesa, prestando la dovuta attenzione, avrebbe potuto riconoscere il suo errore.

Sottosezione seconda: Disposizioni speciali

Art. 59

A. Responsabilità per atti leciti

I. Stato di necessità

La persona che mette mano a cose o ad altri diritti patrimoniali altrui per sottrarre sé o un'altra persona a un danno o a un pericolo imminente, è tenuta al risarcimento secondo il prudente criterio del giudice.

Art. 59a

II. Esercizio del diritto di proprietà

La persona che, nell'ambito dello sfruttamento lecito del suo fondo, segnatamente nel costruire, causa temporaneamente al vicino molestie eccessive ma inevitabili, cagionando in tal modo un danno considerevole, è tenuto al risarcimento secondo il prudente criterio del giudice.

Art. 60

B. Responsabilità per animali

I. Principio

Il detentore di un animale risponde del danno che questo cagiona e derivante dalla morte di un uomo, dalla lesione dell'integrità fisica o mentale, di oggetti o dell'ambiente.

Art. 60a

II. Diritto di ritenzione

¹Al fine di garantire la sua pretesa risarcitoria, la persona che possiede un fondo è autorizzata a impadronirsi, a ritenere e, laddove le circostanze lo giustificano, addirittura a uccidere gli animali altrui che cagionano un danno su tale fondo.

²Essa è tuttavia tenuta a informare immediatamente il proprietario degli animali e, se non le è noto, a fare quanto necessario per individuarlo.

Art. 61

C. Responsabilità per opere

I. Principio

¹La persona che detiene un edificio o un'altra opera, risponde del danno cagionato da questa, qualora non dimostri che non sia dovuto né a un vizio di costruzione né a un difetto di manutenzione.

²Se l'opera non appartiene alla persona che la detiene, la persona che ne è proprietaria ne risponde solidalmente.

Art. 61a

II. Misure preventive

La persona minacciata da un danno proveniente da un edificio o da un'opera altrui, può esigere dalla persona che lo detiene o che ne è il proprietario che adotti le misure necessarie a prevenire il pericolo.

2. Le disposizioni seguenti del Codice delle obbligazioni⁶ sono modificate come segue:

Art. 31 cpv. 3

³Se il contratto concluso per errore o per timore ha generato un credito contro la persona lesa, quest'ultima può far valere in qualsiasi momento l'eccezione d'invalidità. In caso di ratifica, essa conserva il diritto al risarcimento del danno.

Art. 97 cpv. 1

¹Il debitore che non adempie l'obbligazione o la adempie soltanto parzialmente, è tenuto al risarcimento del danno derivatone, a meno che provi che nessuna colpa gli è imputabile.

Art. 99 cpv. 3

³Se il diritto dei contratti non prevede norme speciali, le disposizioni concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58) si applicano anche agli eventi dannosi derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale.

Art. 100

Abrogato

Art. 101 cpv. 2 e 3

^{2 e 3}*Abrogati*

Art. 113

Abrogato

Art. 134 cpv. 1 n. 7 (nuovo)

¹La prescrizione non comincia, o, se comincia, resta sospesa:

...

7. finché sia in corso un processo inerente al credito.

⁶ RS 220

Art. 759 e 760

Abrogati

Art. 918 e 919

Abrogati

Art. 928

II. Responsabilità

¹Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente dalla tenuta del registro di commercio e dall'adempimento di altri compiti connessi.

²Esso ha diritto di regresso nei confronti delle persone che, nell'adempimento di tali compiti, hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

II

La legge federale del 28 marzo 1905⁷ su la responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste è abrogata.

III

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1 Stato - Popolo - Autorità

11 Legge su la responsabilità della Confederazione (LResp)⁸

Art. 3 cpv. 1, 2 e 3

¹La Confederazione risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio di un'attività effettuata in virtù di un potere pubblico, senza riguardo alla colpa del funzionario.

²*Abrogato*

³La persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della persona che ha cagionato il danno.

Art. 4 - 6

Abrogati

⁷ RS 221.112.742

⁸ RS 170.32

Art. 9

¹Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità di tutte le persone che vi soggiacciono è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

²In deroga alle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁰ sul concorso di responsabilità (art. 53b), se il danno è cagionato da più funzionari insieme, ciascuno di essi risponde, verso la Confederazione, soltanto in ragione della sua colpa.

Art. 10 cpv. 2 e art. 11

Abrogati

Art. 19 cpv. 1

¹Se un organo o un impiegato di una organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall'amministrazione federale ordinaria, cagiona, nell'esercizio di questa sua attività, un danno a terzi oppure alla Confederazione:

- a. l'organizzazione risponde nei confronti della persona lesa secondo l'articolo 3. Se il danno non può essere compiutamente riparato dall'organizzazione, la Confederazione risponde della somma rimanente. Per il regresso della Confederazione o dell'organizzazione valgono le disposizioni degli articoli 7 e 9 capoverso 2;
- b. Del danno cagionato alla Confederazione, rispondono, in primo luogo, l'organo o l'impiegato colpevole e, in secondo luogo, l'organizzazione. Sono applicabili gli articoli 8 e 9 capoverso 2.

Art. 20 cpv. 1

¹La responsabilità della Confederazione (art. 3) si estingue se la persona lesa non domanda il risarcimento entro tre anni dal giorno in cui conobbe il danno e l'identità del responsabile o della persona tenuta alla copertura, ma in ogni caso entro vent'anni dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

Art. 21

Il diritto di regresso della Confederazione contro un funzionario si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui la riparazione è stata interamente versata e si è appresa l'identità del funzionario responsabile, ma in ogni caso entro vent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

⁹ RS 220
¹⁰ RS 220

Art. 23

Il diritto della Confederazione al risarcimento del danno cagionato da un funzionario per la violazione di doveri di servizio (art. 8 e 19), si prescrive in un anno dal giorno in cui il servizio o l'autorità competente conobbe il danno e, in ogni caso, nel termine di cinque anni dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

12 Legge sulla procedura amministrativa (PA)¹¹

Art. 55 cpv. 4

⁴Se l'effetto sospensivo è tolto arbitrariamente o se la domanda di restituzione dell'effetto sospensivo è stata arbitrariamente respinta o ritardata, l'ente o l'istituto autonomo nel cui nome l'autorità ha stabilito risponde del danno che ne deriva; per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni della legge sulla responsabilità della Confederazione¹².

13 Legge federale del 16 dicembre 1994¹³ sugli acquisti pubblici (LAPub)

Art. 34 e 35

Promemoria: cfr. pto. 4.2.13 del rapporto esplicativo

14 Ordinamento dei funzionari (OF)¹⁴

Art. 48 cpv. 5 e 5^{bis}

Promemoria: cfr. pto. 4.2.14 del rapporto esplicativo

2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione

201 Codice civile¹⁵

Art. 46

II. Responsabilità

¹Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente dalla tenuta dei registri dello stato civile e dall'adempimento di altri compiti connessi.

²Esso ha diritto di regresso nei confronti delle persone che, nell'adempimento di tali compiti, hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

¹¹ RS 172.021

¹² RS 170.32

¹³ RS 172.056.1

¹⁴ RS 172.221.10

¹⁵ RS 210

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁶ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Titolo precedente l'art. 426

Capo quarto: Responsabilità

Art. 426

¹Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente dall'esercizio della tutela e dall'adempimento di altri compiti connessi.

²Esso ha diritto di regresso nei confronti delle persone che, nell'adempimento di tali compiti, hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁷ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58) .

Art. 427 - 430

Abrogati

Art. 454 e 455

Abrogati

Art. 849

III. Responsabilità del Cantone

¹Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente dalla difettosa esecuzione della stima.

²Esso ha diritto di regresso nei confronti delle persone che, nell'adempimento di tale compito, hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁸ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

¹⁶ RS 220

¹⁷ RS 220

¹⁸ RS 220

Art. 955

III. Ufficiali del registro

1. Responsabilità

¹Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente dalla tenuta del registro fondiario e dall'adempimento di altri compiti connessi.

²Esso ha diritto di regresso nei confronti delle persone che, nell'adempimento di tali compiti, hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni¹⁹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

202 Promemoria: Legge federale del 28 marzo 1905²⁰ su la responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi, e delle poste

Abrogata (II)

203 Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP)²¹

Invariata

Promemoria: cfr. pto. 4.2.17 del rapporto esplicativo

204 Legge sul contratto d'assicurazione (LCA)²²

Art. 46 cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis}La prescrizione di azioni di regresso derivanti da pretese risarcitorie è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni²³ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 55c).

Art. 72

Regresso dell'assicuratore

Il regresso dell'assicuratore contro una persona responsabile è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni²⁴ concernenti la parte generale del

¹⁹ RS 220

²⁰ RS 221.112.742

²¹ RS 221.112.944

²² RS 221.229.1

²³ RS 220

²⁴ RS 220

diritto della responsabilità civile e che disciplinano i rapporti con l'assicurazione privata (art. 54a segg.).

205 Legge sul diritto d'autore (LDA)²⁵

Art. 14 cpv. 3, 61, 62 cpv. 2, 64 e 77 cpv. 3

Promemoria: cfr. pto. 4.2.19 del rapporto esplicativo

206 Legge sulle topografie (LTo)²⁶

Art. 10

Promemoria: cfr. pto. 4.2.20 del rapporto esplicativo

207 Legge sulla protezione dei marchi (LPM)²⁷

Art. 52 segg.

Promemoria: cfr. pto. 4.2.21 del rapporto esplicativo

208 Legge sui disegni e modelli industriali (LDMI)²⁸

Art. 24 - 26, 28a

Promemoria: cfr. pto. 4.2.22 del rapporto esplicativo

209 Legge sui brevetti (LBI)²⁹

Art. 66 segg. e 72 segg.

Promemoria: cfr. pto. 4.2.23 del rapporto esplicativo

210 Legge sulla protezione delle novità vegetali³⁰

Art. 37 segg.

Promemoria: cfr. pto. 4.2.24 del rapporto esplicativo

²⁵ RS 231.1

²⁶ RS 231.2

²⁷ RS 232.11

²⁸ RS 232.12

²⁹ RS 232.14

³⁰ RS 232.16

211 Legge sulla protezione dei dati (LPD)³¹

Art. 15 cpv. 1

Promemoria: cfr. pto. 4.2.25 del rapporto esplicativo

212 Legge contro la concorrenza sleale (LCSI)³²

Art. 9 cpv. 3

Promemoria: cfr. pto. 4.2.26 del rapporto esplicativo

213 Legge sui cartelli (LCart)³³

Art. 12

Promemoria: cfr. pto. 4.2.27 del rapporto esplicativo

214 Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)³⁴

Art. 5

D. Responsabilità

I. Principio

¹Il Cantone risponde del danno cagionato illecitamente nell'esercizio di una delle funzioni previste dalla presente legge o dall'adempimento di altri compiti connessi.

²Esso ha diritto di regresso nei confronti delle persone che, nell'adempimento di tali compiti, hanno cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni³⁵ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 6

Abrogato

³¹ RS 235.1

³² RS 241

³³ RS 251

³⁴ RS 281.1

³⁵ RS 220

215 Legge sul diritto internazionale privato (LDIP)³⁶

Art. 129 segg.

Promemoria: cfr. pto. 4.2.29 del rapporto esplicativo

3 Diritto penale - Procedura penale - Esecuzione

31 Legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)³⁷

Art. 14 e 16

Promemoria: cfr. pto. 4.2.30 del rapporto esplicativo

5 Difesa nazionale

51 Legge militare (LM)³⁸

Titolo precedente l'art. 135

Capitolo 5: Responsabilità

Art. 135

Danno causato nell'esercizio di un'attività di servizio

¹La Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da militari o dalla truppa nell'esercizio di un'attività di servizio, senza riguardo alla colpa della persona che l'ha cagionato.

²Se una fattispecie determinata è disciplinata da norme di responsabilità più specifiche, la responsabilità della Confederazione è retta da tali disposizioni.

³Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni³⁹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 141 cpv. 1

¹*Abrogato*

Art. 143 cpv. 1 e 3

¹La pretesa di risarcimento nei confronti della Confederazione si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno

³⁶ RS 291

³⁷ RS 312.5

³⁸ RS 510.10

³⁹ RS 220

e dell'identità del responsabile o della persona tenuta alla copertura, ma in ogni caso in vent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

³*Abrogato*

52 Legge sulla protezione civile (LPCi)⁴⁰

Titolo precedente l'art. 58

Capitolo nono: Responsabilità

Art. 58 cpv. 1 e 3 - 6

¹La Confederazione, i Cantoni e i Comuni rispondono del danno causato illecitamente a terzi durante i servizi d'istruzione o altre prestazioni di servizio da parte degli istruttori e dei militi della protezione civile.

³In caso di esercizi combinati cui partecipano l'esercito o altre organizzazioni, la responsabilità è disciplinata dalle disposizioni della presente legge.

⁴Non è data responsabilità per danni secondo la presente legge se le organizzazioni di protezione civile intervengono in caso di servizio attivo.

⁵Se una fattispecie determinata è disciplinata da disposizioni di responsabilità più specifiche, la responsabilità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni è retta da tali disposizioni.

⁶Nei confronti della persona che ha cagionato il danno, la persona lesa non dispone di alcuna pretesa risarcitoria.

Art. 61 Titolo e cpv. 1

Applicazione di norme generali

¹Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴¹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 63 cpv. 1 e 3

¹La pretesa di risarcimento nei confronti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prescrive in tre anni a contare dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e dell'identità della persona responsabile o tenuta alla copertura, ma in ogni caso in vent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

³*Abrogato*

⁴⁰ RS 520.1

⁴¹ RS 220

7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni

701 Legge sulla responsabilità civile in materia nucleare (LRCN)⁴²

Art. 3 cpv. 7 (nuovo)

⁷Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴³ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 4

Spese per provvedimenti dell'autorità

L'esercente dell'impianto o il titolare dell'autorizzazione di trasporto risponde, nei confronti dell'ente pubblico interessato, delle spese per provvedimenti dell'autorità competente intesi a evitare o ridurre un pericolo nucleare imminente o ad attenuare le conseguenze della sua realizzazione.

Art. 7 - 9

Abrogati

Art. 10 Titolo e cpv. 1 e 2

Prescrizione

¹Le pretese fondate sulla presente legge si prescrivono in 3 anni a contare dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile o tenuta alla copertura, ma in ogni caso in trent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi; Sono fatte salve le pretese nei confronti della Confederazione per danni tardivi (art. 13).

²Per il regresso, il termine di tre anni decorre dal giorno in cui la riparazione è stata interamente versata e si è avuta conoscenza della persona corresponsabile; esso si prescrive in ogni caso in trent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

Art. 16^{bis} (nuovo)

Azione diretta. Eccezioni. Regresso

Se la Confederazione è tenuta a risarcire il danno, si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁴ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile e che disciplinano l'azione diretta contro l'assicuratore (art. 54c), l'esclusione delle eccezioni (art. 54h) e il regresso (art. 54f).

⁴² RS 732.44

⁴³ RS 220

⁴⁴ RS 220

Art. 19 e 20

Abrogati

Art. 26 Titolo e cpv. 1

Possibilità di intervento

¹*Abrogato*

Art. 27 e 28

Abrogati

702 Legge federale del 24 giugno 1902⁴⁵ sugli impianti elettrici (LIE)

Art. 27

¹L'esercente di un impianto a corrente forte o a corrente debole risponde del danno cagionato dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle sue attività.

²Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁶ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 28

Se l'impianto elettrico si compone di più parti gestite da esercenti differenti, la responsabilità spetta:

- a. quando l'atto pregiudizievole è stato causato e si è prodotto nella stessa parte dell'impianto, all'esercente di tale parte dell'impianto;
- b. quando l'atto pregiudizievole è stato causato in una parte dell'impianto e si è prodotto in un'altra, agli esercenti delle due parti, in solido fra loro.

Art. 29 - 31

Abrogati

Art. 33 - 39

Abrogati

Art. 41

Abrogato

⁴⁵ RS 734.0

⁴⁶ RS 220

703 Legge sulla circolazione stradale (LCStr)⁴⁷

Art. 58

Responsabilità civile del detentore del veicolo a motore. Principio

Il detentore di un veicolo a motore risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nell'esercizio del veicolo.

Art. 59

Casi particolari

¹Se un infortunio della circolazione è cagionato da un veicolo a motore che non è in esercizio, il detentore è civilmente responsabile se la parte lesa prova che egli o persone per le quali è responsabile hanno commesso una colpa o che un difetto del veicolo ha contribuito a cagionare l'infortunio.

²Il detentore è civilmente responsabile, secondo l'apprezzamento del giudice, anche dei danni conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui il suo veicolo a motore è coinvolto, per quanto egli sia civilmente responsabile dell'infortunio o l'assistenza sia stata prestata a lui stesso o ai passeggeri del suo veicolo.

Art. 60

Limitazione del campo d'applicazione

¹La presente legge non si applica alla responsabilità

- a. nei rapporti fra il detentore e il proprietario di un veicolo a motore per il danno subito da questo veicolo;
- b. del detentore per il danno subito dalle cose trasportate nel suo veicolo, eccettuate quelle che la parte lesa portava con sé.

²Sono fatte salve le disposizioni sulla responsabilità di imprese di trasporto pubblico per lesioni a oggetti, purché non risultino dalla realizzazione di rischi caratteristici insiti nell'esercizio di un veicolo a motore.

Art. 61 e 62

Abrogati

Art. 64 - 66

Abrogati

Art. 69 cpv. 3 e 4

³I rimorchi destinati al trasporto di persone possono essere messi in circolazione solo se è stata stipulata un'assicurazione completa per il

⁴⁷ RS 741.01

rimorchio che garantisca i minimi d'assicurazione per tutto il convoglio fissati dal Consiglio federale.

⁴La responsabilità civile del detentore del veicolo trainante per i danni cagionati tra il veicolo trainante e il veicolo a motore rimorchiato è disciplinata dalla presente legge. Essa non si applica tuttavia alla responsabilità del detentore del veicolo trainante per i danni materiali al rimorchio.

Art. 70 cpv. 3 e 7

^{3 e 7}*Abrogati*

Art. 72 cpv. 4, ultimo periodo

Abrogato

Capo quarto:

Art. 80 - 81

Abrogato

Art. 82

Norme generali

Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁴⁸ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 83 e 84

Abrogati

Art. 86 e 87

Abrogati

Art. 88

Assicuratore

Le assicurazioni prescritte nella presente legge devono essere stipulate con un istituto d'assicurazione ammesso a esercitare in Svizzera. È fatto salvo il riconoscimento di assicurazioni stipulate all'estero per veicoli esteri.

⁴⁸ RS 220

704 Legge sulle ferrovie (Lferr)⁴⁹

Titolo precedente l'art. 40b

Capo IV^{bis} (nuovo): Responsabilità

Art. 40b (nuovo)

¹L'esercente di un'impresa ferroviaria, di funivie, di funicolari o di sciovie risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle sue attività.

²Un'impresa ferroviaria che utilizza l'infrastruttura di un'altra impresa ferroviaria risponde nei confronti delle persone lese in modo esclusivo; è fatto salvo il regresso contro l'esercente dell'infrastruttura.

³Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità di imprese di trasporto pubblico per lesioni a oggetti, purché tali lesioni non risultino dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle attività di cui al capoverso precedente.

⁴Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁵⁰ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

705 Legge federale del 4 ottobre 1985⁵¹ sul trasporto pubblico (LTP)

Art. 19 cpv. 2 e 3, 23 cpv. 2 e 39 cpv. 2

Abrogati

Art. 40 - 48

Promemoria: cfr. pto. 4.2.38 del rapporto esplicativo

706 Legge federale del 18 giugno 1993⁵² sul trasporto viaggiatori (LTG)

Art. 5 cpv. 1

¹La Posta svizzera, come pure le imprese concessionarie, sottostanno alle disposizioni in materia di responsabilità della legge sulle ferrovie del 20 dicembre 1957⁵³, qualora si tratti di trasporto mediante ferrovia, funivia, funicolare o sciovia; in caso di trasporto mediante battello, esse sottostanno

⁴⁹ RS 742.101

⁵⁰ RS 220

⁵¹ RS 742.40

⁵² RS 744.10

⁵³ RS 742.101

alle disposizioni in materia di responsabilità della legge del 3 ottobre 1975 sulla navigazione interna⁵⁴.

707 Legge federale del 29 marzo 1950⁵⁵ sulle imprese filoviarie

Art. 15

1. Responsabilità civile

¹L'esercente di un'impresa filoviaria risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle sue attività.

²Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità di imprese di trasporto pubblico per lesioni a oggetti, purché tali lesioni non risultino dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle attività di cui al capoverso precedente.

³Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁵⁶ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 16 cpv. 1, periodo 2

¹. L'importo minimo assicurato è retto dalle disposizioni in materia di circolazione stradale applicabili agli autoveicoli trasportanti persone.

708 Legge federale del 4 ottobre 1963⁵⁷ sugli impianti di trasporto in condotta (LITC)

Art. 33

1. Responsabilità civile

a. Principio

¹L'esercente di un impianto di trasporto in condotta risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nelle sue attività. Se l'impianto non gli appartiene, il proprietario risponde con lui solidalmente.

²L'esercente o il proprietario è liberato dalla responsabilità soltanto qualora provi che il danno è stato cagionato da evento naturale straordinario, da avvenimento bellico o da colpa grave della persona lesa.

³Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁵⁸ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

⁵⁴ RS 747.201

⁵⁵ RS 744.21

⁵⁶ RS 220

⁵⁷ RS 746.1

⁵⁸ RS 220

Art. 34

b. Limitazione del campo d'applicazione

La presente legge non si applica alla responsabilità per danni alla merce trasportata.

Art. 37 - 40

Abrogati

709 Legge federale del 3 ottobre 1975⁵⁹ sulla navigazione interna (LNI)

Art. 5 cpv. 2

²Il Cantone sul cui territorio è situato il tratto d'acqua risponde dei danni causati per insufficiente manutenzione. Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶⁰ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Titolo precedente l'art. 30a

Capo quinto: Responsabilità e assicurazione

Art. 30a (nuovo)

Responsabilità

¹Il detentore di un battello a motore risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nell'utilizzo di tale battello.

²Sono fatte salve le disposizioni sulla responsabilità di imprese di trasporto pubblico per lesioni a oggetti, purché tali lesioni non risultino dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nell'utilizzo di un battello a motore⁶¹.

³Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶² concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Titolo precedente l'art. 31

Abrogato

Art. 33 e 34

Abrogati

⁵⁹ RS 747.201

⁶⁰ RS 220

⁶¹ RS 742.40

⁶² RS 220

Art. 39

Abrogato

710 Legge sulla navigazione marittima (LNM)⁶³

Art. 48 cpv. 2

²Salvo deroga espressa della presente legge o di trattati internazionali riservati, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶⁴ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58). In qualità di conduttore della nave (art. 92), l'armatore ha tuttavia diritto di regresso verso il proprietario soltanto per i danni cagionati da vizio occulto di costruzione o da manchevole manutenzione anteriore alla locazione.

711 Legge sulla navigazione aerea (LNA)⁶⁵

Art. 64 cpv. 1

¹L'esercente di un aeromobile risponde del danno cagionato dall'aeromobile in volo alla superficie terrestre e risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nell'esercizio dell'apparecchio.

Art. 64a (nuovo)

1^{bis}. Esonero

¹L'esercente di un aeromobile è liberato dalla responsabilità qualora provi che la persona lesa ha cagionato il danno intenzionalmente.

²Egli può essere liberato in tutto o in parte dalla responsabilità qualora provi che la persona lesa ha cagionato il danno per negligenza grave.

Art. 66 - 69

Abrogati

Art. 77 e 78

Abrogati

⁶³ RS 747.30

⁶⁴ RS 220

⁶⁵ RS 748.0

Art. 79

III. Diritto delle obbligazioni

Salvo deroga espressa della presente legge o di trattati internazionali riservati, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶⁶ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

712 Legge federale del 30 aprile 1997⁶⁷ sulle poste (LPO)

Art. 11 cpv. 2 lett. a

²Essa può in particolare:

- a. escludere o limitare la responsabilità derivante dal trasporto di invii postali non iscritti e quella in cui incorre in caso di colpa lieve, purché non concernano danni risultanti dalla morte di un uomo o da lesioni all'integrità fisica o mentale di una persona;

713 Legge federale del 30 aprile 1997⁶⁸ sull'azienda delle telecomunicazioni (LATC)

Art. 18 cpv. 2

²La responsabilità dell'azienda, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶⁹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale

81 Legge federale del 7 ottobre 1983⁷⁰ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)

VARIANTE A

Art. 59

Costi delle misure di sicurezza e di rimozione

Se adottano misure volte a prevenire un effetto imminente, come pure ad accertarne l'esistenza o a eliminarlo, le autorità sono tenute a chiedere alla persona responsabile, sulla base delle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷¹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58), il risarcimento dei costi che ne derivano.

⁶⁶ RS 220

⁶⁷ RS 783.0

⁶⁸ RS 784.11

⁶⁹ RS 220

⁷⁰ RS 814.01

⁷¹ RS 220

Titolo precedente l'art. 59a

Titolo quarto: Garanzia della responsabilità civile

Art. 59a

Vecchio art. 59b invariato (senza titolo marginale)

Art. 59b

Abrogato

VARIANTE B

Art. 59a cpv. 1, 3 e 4 - 6

¹Se il danno risulta dalla realizzazione dei rischi caratteristici di un'attività particolarmente pericolosa per l'ambiente, ne risponde la persona che l'esercita.

³Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷² concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

⁴⁻⁶*Abrogati*

82 Legge federale del 24 gennaio 1991⁷³ sulla protezione delle acque (LPAc)

Art. 54

Abrogato

83 Legge federale del 22 marzo 1991⁷⁴ sulla radioprotezione (LRaP)

Art. 39

Principio

¹Chi svolge un'attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti risponde del danno risultante dalla realizzazione dei rischi caratteristici insiti nella sua attività.

²Per i danni nucleari provocati da centrali nucleari o da trasporti di materiali nucleari è fatta salva la legge del 18 marzo 1983⁷⁵ sulla responsabilità civile in materia nucleare.

⁷² RS 220

⁷³ RS 814.20

⁷⁴ RS 814.50

⁷⁵ RS 732.44

³Con l'eccezione di tale riserva e salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷⁶ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 40

Prescrizione

Le pretese risarcitorie derivanti dalla presente legge si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e dell'identità della persona responsabile o tenuta alla copertura, ma in ogni caso in trent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

84 Legge federale del 9 ottobre 1992⁷⁷ sulle derrate alimentari (LDerr)

Art. 57

Abrogato

85 Legge federale del 6 ottobre 1995⁷⁸ sul servizio civile (LSC)

Titolo precedente l'art. 52

Capitolo 7: Responsabilità

Art. 52

Danni all'istituto d'impiego

La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all'istituto d'impiego nello svolgimento del suo servizio nella misura in cui tale persona, secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁷⁹, sarebbe chiamata a risponderne quale lavoratore nei confronti dell'istituto d'impiego, suo datore di lavoro.

Art. 53 cpv. 2 e 3

²*Abrogato*

³L'istituto d'impiego ha un diritto di regresso nei confronti della Confederazione nella misura in cui, secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni⁸⁰, tale diritto gli sarebbe riconosciuto, quale datore di lavoro, nei confronti della persona che presta servizio civile, quale lavoratore.

⁷⁶ RS 220

⁷⁷ RS 817.0

⁷⁸ RS 824.0

⁷⁹ RS 220

⁸⁰ RS 220

Art. 55

Concerne unicamente il titolo della versione francese.

Art. 57

Abrogato (cfr. nuovo art. 61)

Art. 59

Prescrizione. Disposizioni generali

¹Le pretese risarcitorie nei confronti della Confederazione si prescrivono in tre anni a contare dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e dell'identità della persona responsabile o tenuta alla copertura, ma in ogni caso in vent'anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

²Le pretese risarcitorie della Confederazione si prescrivono in un anno a contare dal giorno in cui è venuta a conoscenza del danno e della persona responsabile o tenuta alla copertura, ma in ogni caso in cinque anni a contare dal giorno in cui l'atto pregiudizievole si è prodotto o ha cessato di prodursi.

³Per l'interruzione della prescrizione, è considerata azione anche la richiesta scritta di risarcimento dei danni presentata alle direzioni generali e alle direzioni di circondario della Posta svizzera e delle FFS nonché al Consiglio dei Politecnici, sempre che siano istituti d'impiego, e al Dipartimento federale delle finanze

Art. 60

Abrogato

Art. 61

Norme generali di responsabilità

Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁸¹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

86 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)⁸²

Art. 44

Limitazione del regresso

¹L'assicuratore ha diritto di regresso nei confronti del coniuge dell'assicurato, degli ascendenti e discendenti e delle persone viventi con lui in comunione

⁸¹ RS 220

⁸² RS 832.20

domestica, soltanto se tali persone hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

²La stessa limitazione si applica anche al regresso derivante da un infortunio professionale, contro il datore di lavoro dell'assicurato, i suoi familiari e dipendenti.

9 Economia - Cooperazione tecnica

91 Legge sulla caccia del 20 giugno 1986⁸³ (LCP)

Art. 15

Responsabilità civile

¹La persona che provoca danni ... (*seguito invariato*)

²Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁸⁴ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 16

Assicurazione

I titolari di un'autorizzazione di caccia devono concludere... (*seguito invariato*)

Art. 23, secondo periodo

L'affittuario, in zone con regime di riserva, e il Cantone o il Comune, nelle altre zone, hanno diritto di esigere il risarcimento del danno causato da un delitto di caccia o da una contravvenzione. Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni⁸⁵ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

92 Legge federale del 20 giugno 1991⁸⁶ sulla pesca

Sezione 6

Art. 15

Abrogato

⁸³ RS 922.0

⁸⁴ RS 220

⁸⁵ RS 220

⁸⁶ RS 923.0

93 Legge federale del 20 giugno 1933⁸⁷ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP)

Art. 38 cpv. 4

⁴*Abrogato*

Art. 40 cpv. 3

³*Abrogato*

94 Legge federale del 25 marzo 1977⁸⁸ sugli esplosivi

Titolo precedente l'art. 27

Sezione 5: Responsabilità civile

Art. 27

¹Chi svolge un'attività che comporta l'utilizzo di esplosivi, di pezzi pirotecnici o di polvere da sparo, risponde del danno risultante realizzazione dei rischi caratteristici insiti in tale attività.

²Per il resto, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁸⁹ sulla parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

95 Legge federale del 18 giugno 1993⁹⁰ concernente i viaggi „tutto compreso“

Art. 14 cpv. 2

²Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁹¹ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 15 Titolo e cpv. 1

Esonero

¹L'organizzatore e il venditore non sono responsabili verso il consumatore nella misura in cui l'inadempimento o la cattiva esecuzione del contratto sia imputabile a:

a. mancanze ...

⁸⁷ RS 941.31

⁸⁸ RS 941.41

⁸⁹ RS 220

⁹⁰ RS 944.3

⁹¹ RS 220

96 Legge federale del 18 marzo 1994⁹² sui fondi d'investimento (LFI)

Titolo precedente l'art. 65: Concerne solo il testo in tedesco.

Art. 65 cpv. 3

³Salvo deroga espressa della presente legge, la responsabilità è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁹³ concernenti la parte generale del diritto della responsabilità civile (art. 41 - 58).

Art. 66

Abrogato

97 Legge sulle banche dell'8 novembre 1934 (LBCR)⁹⁴

Art. 44 e 45

Abrogati

IV

Referendum ed entrata in vigore

¹La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁹² RS 951.31

⁹³ RS 220

⁹⁴ RS 952.0